



CORTE DEI CONTI

Sent. n. 181/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI**

Cons. Gabriele Vinciguerra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30658 del registro di segreteria proposto da

T. P. , nata a Omissis il Omissis, residente in Omissis, Via Omissis, cf. Omissis,, **C. L.**
a nata a Omissis il Omissis, residente in Omissis, Omissis, cf. Omissis , **C. M.** nato a
Omissis il Omissis, residente in Omissis, Via Omissis, cf Omissis, tutti in qualità di
eredi del defunto Signor C. L. , rappresentati e difesi dall'Avv. Giancarlo Esposti per
mandato in atti, elettivamente domiciliati in Milano, Via C. Farini n. 8, presso lo studio
del difensore

ricorrenti

contro

I.N.P.S.(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Peco e Roberto
Maio per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in
Milano, Via M. e G. Savare' n. 1, nonché all'indirizzo di pec
avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it

resistente

CONCLUSIONI

Per i ricorrenti: dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese e distrazione in favore dell'Avvocato antistatario.

Per il resistente; dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.

FATTO

I ricorrenti, in qualità di eredi del defunto sig. C. L. , hanno chiesto all'INPS, dapprima in via amministrativa e, non avendo ottenuto riscontro, in via giudiziaria col presente ricorso, la liquidazione in proprio favore dei ratei di pensione ai superstiti maturati dal Omissis al Omissis.

Si è costituito l'INPS esponendo di avere provveduto a liquidare i ratei richiesti, e disposto il pagamento ((docc. B1 e B2 di parte resistente).

La causa è stata discussa all'udienza del 20.11.2024. Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con la liquidazione in proprio favore delle spese di giudizio secondo il principio della "soccombenza virtuale"; parte resistente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.

DIRITTO

Le parti hanno concordemente richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo l'INPS liquidato a parte ricorrente i ratei arretrati del trattamento pensionistico spettante al defunto C. L. , come da domanda giudiziale.

Preso atto di quanto sopra occorre dichiarare cessata la materia del contendere.

In applicazione del principio della c.d. "soccombenza virtuale", l'Istituto Previdenziale deve essere condannato al rimborso, in favore di controparte, delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo e con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario: il riconoscimento delle ragioni attoree è infatti avvenuto con notevole ritardo, e dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere; condanna l'INPS al rimborso, in favore di controparte, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario.

Milano, 20.11.2024

Il Giudice
Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 21.11.2024

La Direttrice della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)